



Circolare informativa per la clientela
n. 30/2012 del 18 ottobre 2012

FUSIONI e SCISSIONI SOCIETARIE SEMPLIFICAZIONE della DOCUMENTAZIONE

In questa Circolare

1. **Recepimento della Direttiva n. 2009/109/Ce**
2. **Scopo**
3. **Contenuti**
4. **Pubblicità**
5. **Situazione patrimoniale**
6. **Relazione illustrativa**
7. **Relazione di stima**
8. **Documentazione delle società partecipanti alla fusione**
9. **Società interamente possedute**
10. **Società possedute nella misura del 90%**
11. **Fusioni transfrontaliere**

12. Scissioni

1. RECEPIMENTO della DIRETTIVA n. 2009/109/Ce

Il D.Lgs. 22.6.2012, n. 123 (G.U. 3.8.2012, n. 180), in vigore dal 18.8.2012, recepisce la Direttiva 16.9.2009, n. 2009/109/Ce, che modifica le Direttive nn. 77/91/Cee, 78/855/Cee (trasfusa nella Direttiva n. 2011/35/Ue) e 2005/56/Ce per quanto riguarda gli obblighi in materia di **relazioni** e **documentazione** in caso di **fusioni** e **scissioni**. Invero, per il recepimento la normativa europea aveva stabilito il **termine massimo** del **30.6.2011**.

Pertanto, è stato delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento; in tal senso ha provveduto l'art. 6, co. 1, L. 15.12.2011, n. 217 – Comunitaria 2010 entrata in vigore il 17.1.2012: «*Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione (...) alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009*». Il richiamato art. 6, L. 217/2011 non indica principi e criteri direttivi specifici cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'attuazione della Direttiva n. 2009/109/Ce.

Neppure il termine del 17.4.2012 (tre mesi dall'entrata in vigore della legge) è stato rispettato: nel frattempo, il 26.1.2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (**procedura di infrazione** n. 2011/0485) per non aver comunicato le misure di recepimento della Direttiva n. 2009/109/Ce riguardante la semplificazione degli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni.

2. SCOPO

La Direttiva ha lo scopo di **semplificare** e **ridurre gli obblighi informativi e documentali** – ed i conseguenti oneri amministrativi – a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione.

Nelle premesse della Direttiva n. 2009/109/Ce si legge, infatti, che «*Il settore del diritto societario è stato identificato come fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all'interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa*».

Alla luce del vigente **divieto di aggravio degli adempimenti** disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cd. divieto di *gold plating*, posto dall'art. 15, co. 2, L. 183/2011 – Legge di stabilità 2012 – che sancisce il divieto di introdurre, nel recepimento di Direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle Direttive stesse), il D.Lgs. 123/2012 intende avvalersi di tutte le opzioni previste nella Direttiva al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni.

Si rammenta, inoltre, che già l'art. 7, L. 366/2001 (Legge delega sulla riforma del diritto societario) prevedeva, alla lett. a), che la riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali fosse ispirata al **principio di semplificazione** nel rispetto, per le società di capitali, delle **Direttive comunitarie**.

3. CONTENUTI

Ai predetti scopi di semplificazione, la Direttiva:

- consente di effettuare gli adempimenti di **pubblicità legale relativi ai progetti** di fusione e scissione e **agli altri documenti** da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite la **pubblicazione** degli stessi sul **web** (sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati Ue) e l'**invio di copia via posta elettronica**, purché siano soddisfatte le **garanzie di integrità e autenticità** dei medesimi atti e documenti (art. 2, nn. 2 e 5; art. 3, nn. 1 e 5; art. 4, n. 1, D.Lgs. 123/2012);
- stabilisce che le società possano essere **esonerate** da alcuni **obblighi di redazione documentale**, previo accordo degli azionisti o dei soggetti titolari di quote (art. 2, n. 4, D.Lgs. 123/2012);
- prevede la possibilità di **omettere** la redazione della **situazione contabile**, ove l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblici **relazioni semestrali** ai sensi delle disposizioni vigenti (art. 2, n. 5, D.Lgs. 123/2012).

4. PUBBLICITÀ

L'art. 1, D.Lgs. 123/2012 apporta **modifiche formali e sostanziali** alle norme del Codice civile dedicate alla documentazione prodotta in occasione delle operazioni di fusione e scissione.

In particolare, il co. 1 modifica l'art. 2501-ter, co. 3, c.c. (art. 2506-bis, co. 5, c.c. per le scissioni), che impone all'organo amministrativo della società di redigere un **apposito progetto di fusione** cui deve essere data pubblicità mediante **deposito** presso il competente Registro delle imprese. Per effetto delle norme introdotte dal D.Lgs. 123/2012, in luogo del deposito si prevede la possibilità di pubblicarlo sul sito web della società, con modalità atte a garantire la **sicurezza** dello stesso, l'**autenticità** dei documenti e la **certezza della data** di pubblicazione.

Questo è l'aspetto più problematico, data la difficoltà di dare certezza della data di pubblicazione sul sito Internet – da cui dipende tutta la rimanente parte del procedimento di *merger* o *demerger* (art. 2501-ter, ultimo comma, c.c.) – dato che i siti delle società non sono censiti nel Registro delle imprese.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il co. 2 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-quater c.c. relativo alla **situazione patrimoniale** delle società coinvolte nella fusione (documento che può essere sostituito dal **bilancio** relativo all'ultimo esercizio, pur nei limiti temporali di legge).

Per effetto delle modifiche introdotte, essa potrà essere riferita a una **data non anteriore di oltre 120 giorni** al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito web della società.

In alternativa alla situazione patrimoniale infrannuale, è possibile utilizzare il bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto sul sito Internet della società.

Inoltre, viene introdotta una specifica disciplina per le **società quotate** in mercati regolamentati, precisando che la situazione patrimoniale può essere sostituita dalla **relazione finanziaria semestrale**, purché **non** riferita ad una **data antecedente 6 mesi** dal deposito/pubblicazione nel sito del progetto di fusione.

Infine, si prevede che la **situazione patrimoniale non** sarà **richiesta** ove vi **rinuncino all'unanimità i soci** (e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto) delle partecipanti alla fusione (come consente l'art. 5, par. 2, lett. a), punti i) e ii), Direttiva n. 2009/109/Ce e come già era ammesso in tema di scissioni ex art. 2506-ter c.c.).

6. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-quinquies c.c., che impone agli amministratori dei partecipanti alla fusione di predisporre una **relazione** che illustri e giustifichi, sotto il **profilo giuridico ed economico**, il **progetto di fusione** e il **rapporto di cambio** di azioni o quote. In particolare, la nuova norma dispone (in attuazione dell'art. 2, par. 4, Direttiva n. 2009/109/Ce) che l'organo amministrativo segnali ai soci e agli organi amministrativi delle altre società partecipanti le **modifiche rilevanti** degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito o pubblicazione nel sito Internet del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione medesima.

Analogamente a quanto previsto in tema di situazione patrimoniale, la **relazione non è richiesta** se vi **rinunciano all'unanimità i soci** (e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto) delle società che partecipano alla **fusione** (come **già** era ammesso in tema di **scissioni**).

DOCUMENTI SOSTITUTIVI della SITUAZIONE PATRIMONIALE	
Bilancio relativo all'ultimo esercizio	Per tutte le società (quotate o meno), nei limiti temporali di legge
Relazione finanziaria semestrale (redatta ai sensi dell'art. 154-ter, Tuf) che non sia relativa ad una data antecedente di 6 mesi dal giorno di deposito/pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione/scissione	Per le società quotate nei mercati regolamentati

La situazione patrimoniale può non essere predisposta	Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto di ciascuna società partecipante all'operazione
---	---

7. RELAZIONE di STIMA

Il co. 4 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-sexies c.c., che disciplina la **relazione degli esperti** sulla **congruità del rapporto di cambio** delle azioni o delle quote. In particolare, le modifiche intervenute consentono di escludere – qualora vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, in ottemperanza all'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2009/109/Ce – la presentazione della relazione di stima, richiesta in occasione del **conferimento di beni in natura o di crediti**, ove sia redatta la predetta **relazione degli esperti** (artt. 2342 e 2465 c.c.).

Si fa salva l'ipotesi delle **fusioni di società di persone con società di capitali**, per le quali tale relazione di stima viene comunque richiesta.

8. DOCUMENTAZIONE delle SOCIETÀ PARTECIPANTI alla FUSIONE

Il co. 5 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-septies c.c. (richiamato dall'art. 2506-ter c.c. in tema di scissioni), relativo agli obblighi di **deposito** del **progetto di fusione**, degli **ultimi tre bilanci** di esercizio **delle società partecipanti** e delle **relative situazioni patrimoniali**. Accanto a modifiche di coordinamento formale, con le nuove disposizioni si consente di **pubblicare** tali documenti sul proprio sito **Internet** in luogo del deposito presso la sede sociale e, su richiesta del socio, di **trasmettere in via telematica** gli stessi.

Si **esonera**, di conseguenza, la società dal fornire copia dei documenti, ove essi siano pubblicati sul sito web e da lì liberamente scaricabili/stampabili.

9. SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTE

Il co. 7 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012 modifica l'art. 2505 c.c. al fine di recepire le disposizioni contenute nell'art. 25, Direttiva n. 2011/35/Ue che obbligano lo Stato Ue a **non richiedere**, al ricorrere di determinate **condizioni**, l'**approvazione** della **fusione** con **delibera assembleare** nel caso di fusione per **incorporazione di società interamente posseduta**, ma a prevedere la sua **sostituzione** con una **decisione dell'organo amministrativo**.

L'art. 2505, co. 2, c.c., nel testo antecedente alle modifiche in commento, disponeva già che l'atto costitutivo o lo statuto contemplassero tale possibilità.

Il D.Lgs. 123/2012 interviene, dunque, per **modificare** le **condizioni** al cui rispetto è subordinata tale sostituzione.

In particolare, il richiamato art. 25, Direttiva n. 2011/35/Ue prevede che:

- siano **rispettate** da tutte le società partecipanti le disposizioni in materia di **pubblicità** del progetto di fusione;
- sia garantito ai soci della società incorporante di **prendere visione** e di **estrarre copia** oltre che del **progetto** di fusione, dei **bilanci** e delle relative **relazioni** degli ultimi tre esercizi e della **situazione patrimoniale** (nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti indipendenti);
- sia **garantito** ad una **minoranza qualificata di azionisti** di chiedere la **convocazione** dell'Assemblea per deliberare sulla fusione.

Per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 123/2012, la **sostituzione con una delibera degli organi amministrativi** è possibile purché siano rispettate:

- le norme sulla **pubblicità** del **progetto** di fusione (anche via Internet);
- le norme sulla **pubblicità** e sul **deposito** di **atti** di cui all'art. 2501-septies c.c., anche tramite trasmissione telematica.

Il co. 3 del vigente art. 2505 c.c. era già in linea con la disposizione comunitaria, in quanto soddisfaceva la condizione di cui all'illustrata lett. c) (possibilità delle minoranze azionarie di chiedere la delibera assembleare), pertanto non è stato oggetto di modifiche.

10. SOCIETÀ POSSEDUTE nella MISURA del 90%

Il co. 8 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012 ha modificato l'art. 2505-bis c.c. al fine di recepire le norme (di cui all'art. 28, Direttiva n. 2011/35/Ue, come risultante dalla modifica operata con la Direttiva n. 2009/109/Ce) che prevedono, nel caso di **fusione per incorporazione di società possedute al 90%** o più, ma non nella totalità, la **disapplicazione** degli **obblighi di redazione e pubblicazione** della **situazione patrimoniale**, della **relazione dell'organo amministrativo** e della **relazione degli esperti** al sussistere di specifiche **condizioni**.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte, viene integrato il co. 1 dell'art. 2505-bis c.c. al fine di aggiungervi il riferimento agli articoli contenenti gli obblighi i quali, in tale ipotesi, non sono più applicabili.

11. FUSIONI TRANSFRONTALIERE

L'art. 2, D.Lgs. 123/2012 intende **sopprimere** l'art. 9, co. 4, D.Lgs. 108/2008, in quanto tale disposizione è superata dalla nuova disciplina delle **fusioni transfrontaliere** (Direttiva n. 2007/63/Ce, recepita con D.Lgs. 147/2009). La disposizione che s'intende sopprimere prevede, infatti, che, nei soli casi di fusioni transfrontaliere, i soci (e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto) di tutte le società partecipanti alla fusione possano **rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti**. Dal momento che la citata Direttiva n. 2007/63/Ce **equipara** la disciplina delle **fusioni «interne» e transfrontaliere**, si ritiene superfluo mantenere una specifica disposizione in materia di fusioni transfrontaliere, alle quali si applica la disciplina delle fusioni interne (art. 4, co. 1, D.Lgs. 108/2008).

12. SCISSIONI

Il co. 9 dell'art. 1, D.Lgs. 123/2012, modificando l'art. 2506-bis c.c., introduce (in alternativa alla pubblicazione nel Registro delle imprese) la possibilità di **pubblicare via Internet** anche il **progetto di scissione**.

Il successivo co. 10 modifica le norme (contenute nell'art. 2506-ter c.c.) relative alla **scissione** mediante **costituzione di nuova società**, nel caso in cui non si prevedano criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. In ottemperanza alle modifiche introdotte con la Direttiva n. 2009/109/Ce, in tale ipotesi si dispone che non siano richieste, oltre alla relazione degli esperti, la **relazione dell'organo amministrativo** e la **situazione patrimoniale**, esentando la società dal relativo obbligo di pubblicazione.

Infine, il medesimo co. 10 ha reso **obbligatoria** la **sostituzione** della **delibera assembleare di scissione** con una **decisione dell'organo amministrativo**, in presenza di determinate condizioni. Le modifiche all'art. 2503-ter, co. 5, c.c. introdotte dal D.Lgs. 123/2012, sono dunque volte a recepire tali condizioni, limitandosi ad effettuare un rinvio ai co. 1 e 2 dell'art. 2505 c.c. in materia di fusione, come modificato dalla norma in esame. In sostanza, come nel caso di fusione per **incorporazione di società già posseduta**, la predetta sostituzione potrà essere effettuata ove, tra le altre, siano rispettate le norme sulla **pubblicità del progetto di fusione** (obbligo assolto anche mediante Internet) e le norme sulla **pubblicità** e il **deposito di atti**, anche tramite trasmissione telematica ai soci. La medesima procedura vale per le **scissioni** (art. 2506-ter, co. 3, c.c.).

ADEMPIMENTI	
Adempimento	Termini e/o modalità
Redazione del progetto di fusione/scissione	Nessuno
Redazione della situazione patrimoniale delle società coinvolte	Deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione/scissione è depositato nella sede

nella fusione/scissione	della società ovvero pubblicato sul sito Internet della società. Per le società quotate la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale, purché riferita ad una data non antecedente i 6 mesi dal deposito/pubblicazione sul web del progetto di fusione/scissione. La situazione patrimoniale non è richiesta ove vi rinunciate all'unanimità i soci delle partecipanti all'operazione
Relazione illustrativa	Gli amministratori dei partecipanti alla fusione/scissione predispongono, prima del deposito del progetto presso la sede o la sua pubblicazione sul sito, una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio di azioni o quote. L'organo amministrativo è, altresì, tenuto a segnalare ai soci in Assemblea nonché all'organo amministrativo delle altre società coinvolte nel procedimento le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito o pubblicazione in Internet del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione medesima. Analogamente a quanto previsto in tema di situazione patrimoniale, la relazione non è richiesta se vi rinunciate all'unanimità i soci delle società che partecipano alla fusione
Relazione degli esperti sul rapporto di cambio	—
Relazione di stima (in caso di conferimento di beni in natura o di crediti, ove sia redatta la predetta relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote)	La sua presentazione può essere esclusa qualora vi rinunciate all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione. Si fa salva l'ipotesi delle fusioni di società di persone con società di capitali, per le quali tale relazione di stima viene comunque richiesta
Deposito del progetto di fusione/scissione	La pubblicità può avvenire, almeno 30 giorni – 15 per le operazioni cui partecipano società non azionarie – prima della data fissata per la decisione di fusione, mediante deposito presso il Registro delle imprese ovvero mediante pubblicazione sul sito web della società
Convocazione dell'Assemblea straordinaria delle società partecipanti alla fusione/scissione per deliberare in ordine all'operazione	—
Deposito di documenti presso la sede della società	È obbligatorio il deposito del progetto di fusione/scissione, degli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti e delle relative situazioni patrimoniali, nonché della relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti. Si consente di pubblicare tali documenti sul proprio sito Internet in luogo del deposito presso la sede sociale e, su richiesta del socio, la possibilità di trasmissione telematica dei predetti. Si esonera altresì la società dal fornire copia dei documenti, ove essi siano pubblicati sul sito e da lì liberamente scaricabili/stampabili
Approvazione del progetto di fusione/scissione	Almeno 30 giorni – 15 per le operazioni cui partecipano società non azionarie – dopo l'iscrizione del progetto presso il Registro delle imprese o la pubblicazione sul sito web
Deposito della deliberazione di fusione/scissione	Presso i diversi Registro delle imprese competenti in relazione alle società partecipanti all'operazione

Stipula dell'atto di fusione/scissione	Dopo 60 giorni – 30 per le operazioni cui partecipano società non azionarie – dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle imprese delle delibere di fusione/scissione
Deposito dell'atto di fusione/scissione	Presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data dell'atto